

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL REG.	OGGETTO: APPLICAZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ED APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI IMU – TASI - TARI CHE LA COMPONGONO.							
DATA 16/06/2014 L'anno duemilaquattordici i del Consiglio Comunale di norma di legge, dall'appello								
CY IEDY	PRESENTI ASSENTI CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI			
CONSIGLIERI FURNARI PLACIDO	X		SALVA' GIUSEPPE	X				
A DELFA ALFREDO		X	CHISARI VINCENZO		X			
CANTARELLA VINCENZO	X		VENTURA GRAZIA		X			
GIUFFRIDA SALVATORE	X		RAPISARDA VINCENZA	X				
MAGRA ALFIO	X		PETRALIA GIUSEPPE	X				
D'ASERO LUIGI GIOVANNI	X		SAPIENZA GIUSEPPE	X				
PAPPALARDO GIUSEPPE		X	CANTARELLA MARCO		X			
MIGNEMI VINCENZO		X	PORTALE FABBRIZIO		X			
VASTA ADA	X		MURSIA MAURO	X				
AMATO MARIO		X	SAPIA DANIELE	X				
TOTALE PRESENTI N. 12	-		TOTALE ASSENTI N.	8				
Presiede la seduta il Presi Partecipa alla seduta il Seg La seduta è pubblica. Scrutatori:	gretario Genera	ari Placido le Dr. Ant	onio M. Caputo					

DELIBERA DI C.C. N. 35 DEL 16/06/2014

OGGETTO: APPLICAZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ED APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI IMU – TASI - TARI CHE LA COMPONGONO.

Il Presidente del Consiglio udito l'esito del superiore appello nominale sentito il risultato dell'appello nominale delle ore 10,00, effettuato dal Segretario Generale ed accertata la presenza del numero legale (presenti n. 12, assenti n.8), dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale per la votazione relativa alla proposta di nomina degli scrutatori che indica nei Consiglieri Vasta A., Salvà G., Sapienza G..

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), della superiore proposta di nomina degli scrutatori e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 11: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, Vasta A., Salvà G., Rapisarda V., Petralia G., Sapienza G., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 9: La Delfa A., D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., M. Amato, Chisari V., Ventura G., Cantarella M., Portale F.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 11 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale approva la proposta di nomina degli scrutatori come superiormente individuati.

Il Presidente del Consiglio, a tal punto, preleva il punto all'o.d.g. di pari oggetto e dà atto che nella precedente seduta era stato approvato l'Art. 1.

Il Presidente della IV C.C.O.P., Cantarella V., dà lettura dell'art. 2.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 2.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO). e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, Vasta A., Salvà G., Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., M. Amato, Chisari V., Cantarella M., Portale F..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 2.

Si dà lettura dell'art. 3

Cons. Rapisarda V.: chiede chiarimenti sul comma 3 in ordine ai rifiuti da estumulazione ed esumazione.

Chiarisce il Funzionario, Rag. D. Scandura.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 3.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, Vasta A., Salvà G., Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., M. Amato, Chisari V., Cantarella M., Portale F..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 3.

Si dà lettura dell'art. 4

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 4.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, Vasta A., Salvà G., Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., M. Amato, Chisari V., Cantarella M., Portale F..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 4.

Si dà lettura dell'art. 5

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 5.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, Vasta A., Salvà G., Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., D'Ascro L., Pappalardo G., Mignemi V., M. Amato, Chisari V., Cantarella M., Portale F.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 5.

Si dà lettura dell'art. 6

Cons. Sapia D.: chiede chiarimenti in ordine alla terminologia "possessore".

Chiarisce il Funzionario, Rag. D. Scandura.

Cons. Vasta A.: propone il seguente emendamento: spostare il 2° capoverso del comma 1 alla fine del comma 3 diventando così lett. c), cassare, inoltre, nel comma 1 la dicitura " ...e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute e occupate in via esclusiva".

Cons. Cantarella V.: chiede chiarimenti sul comma 9

Chiarisce il Funzionario, Rag. D. Scandura ed esprime parere favorevole sulla proposta di emendamento del cons. Vasta.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'emendamento del cons. Vasta: spostare il 2° capoverso del comma 1 alla fine del comma 3 diventando così lett. c), cassare, inoltre, nel comma 1 la dicitura " ...e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute e occupate in via esclusiva".

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Vasta A., M. Amato, Salvà G., Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., Pappalardo G., Mignemi V., Chisari V., Cantarella M., Portale F.,

Hanno espresso: voti favorevoli n. 13 Consiglieri voti contrari n. 1 (Giuffrida S.)

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'emendamento proposto dal cons. Vasta A.: spostare il 2° capoverso del comma 1 alla fine del comma 3 diventando così lett. c), cassare, inoltre, nel comma 1 la dicitura "...e le arec comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute e occupate in via esclusiva".

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 6 così come emendato

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Vasta A., M. Amato, Salvà G., Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., Pappalardo G., Mignemi V., Chisari V., Cantarella M., Portale F..

Hanno espresso:

voti favorevoli n. 13 Consiglieri voti contrari n. 1 (Giuffrida S.)

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 6 così come emendato.

Si dà lettura dell'art. 7

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 7.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Vasta A., M. Amato, Salvà G., Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 5: La Delfa A., Pappalardo G., Mignemi V., Chisari V., Portale F..

Hanno espresso:

voti favorevoli n. 15 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 7.

Si dà lettura dell'art. 8

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 8.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Vasta A., M. Amato, Salvà G., Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 5: La Delfa A., Pappalardo G., Mignemi V., Chisari V., Portale F..

Hanno espresso: voti favorevoli n. 15 Consiglieri Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 8.

Si dà lettura dell'art. 9

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 9.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Vasta A., M. Amato, Salvà G., Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 5: La Delfa A., Pappalardo G., Mignemi V., Chisari V., Portale F.,

Hanno espresso:

voti favorevoli n. 15 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 9.

Si dà lettura dell'art. 10

Cons. Vasta A.: chiede chiarimenti in ordine alla riduzione proposta dall'Ufficio con riferimento ai criteri adottati.

Cons. Cantarella V.: dichiara che anche la Commissione aveva ipotizzato modifiche alle percentuali di riduzioni ma era necessario uno studio più approfondito; si auspica di poter intervenire in seguito.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 10.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Vasta A., M. Amato, Salvà G., Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., S. Giuffrida, Pappalardo G., Mignemi V., Chisari V., Portale F..

Hanno espresso:

voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 10.

Si dà lettura dell'art. 11

Cons. Vasta A.: propone il seguente emendamento: al comma 2 inserire la comunicazione con raccomandata A/R o a mezzo notifica (sostituire "le forme più idonee di comunicazioni").

Rag. D. Scandura esprime parere favorevole sulla proposta di emendamento del cons. Vasta.

Il Presidente del Consiglio, prende atto dell'assenza degli scrutatori Sapienza e Salvà G. ed invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale per la votazione relativa alla sostituzione di nomina degli scrutatori assenti che indica nei Consiglieri Petralia G. e Magra A.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), della superiore proposta di sostituzione degli scrutatori assenti, con i cons. Petralia G. e Magra A. e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Salvà G., Chisari V., Sapienza G., Portale F..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale approva la proposta di sostituzione degli scrutatori assenti Sapienza G. e Salvà G. con i cons. Petralia G. e Magra A., come superiormente individuato.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'emendamento del cons. Vasta: al comma 2 inserire la comunicazione con raccomandata A/R o a mezzo notifica (sostituire "le forme più idonee di comunicazioni")

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 13: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 7: La Delfa A., Pappalardo G., Mignemi V., Salvà G., Chisari V., Sapienza G., Portale F..

Hanno espresso voti favorevoli n. 13 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'emendamento proposto dal cons. Vasta A.: al comma 2 inserire la comunicazione con raccomandata A/R o a mezzo notifica (sostituire "le forme più idonee di comunicazioni")

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 11 così come emendato

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 13: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 7: La Delfa A., Pappalardo G., Mignemi V., Salvà G., Chisari V., Sapienza G., Portale F.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 13 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 11 così come emendato.

Si dà lettura dell'art. 12

Cons. Sapia D.: chiede delucidazioni in ordine al piano finanziario preventivo e consuntivo.

Cons. Vasta A.: chiede chiarimenti in ordine al piano finanziario e sulla competenza dell'Organo che deve approvare tale piano.

Chiarisce il Presidente della IV C.C.O.P., Cantarella V.,

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 12.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 13: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 7: La Delfa A., Pappalardo G., Mignemi V., Salvà G., Chisari V., Sapienza G., Portale F.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 13 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 12.

Si dà lettura dell'art. 13

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 13.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., Pappalardo G., Salvà G., Chisari V., Sapienza G., Portale F.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 13.

Rag. Scandura D.: propone un emendamento tecnico del quale dà lettura: inserire il comma 4 "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4°, 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato."

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'emendamento tecnico proposto dal Rag. Scandura D.: inserire il comma 4: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4°, 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato."

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., Pappalardo G., Salvà G., Chisari V., Sapienza G., Portale F..

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Approva l'emendamento tecnico proposto dal Rag. Scandura D.: inserire il comma 4: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4°, 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato."

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 14 così come emendato

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Ascro L., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., Pappalardo G., Salvà G., Chisari V., Sapienza G., Portale F.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 14 così come emendato.

Si dà lettura dell'art. 15

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 15.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., Pappalardo G., Salvà G., Chisari V., Sapienza G., Portale F.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 15.

Si dà lettura dell'art. 16

Cons. Rapisarda V.: chiede chiarimenti al comma 1

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 16.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Ascro L., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., Pappalardo G., Salvà G., Chisari V., Sapienza G., Portale F.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 16.

Si dà lettura dell'art. 17

Cons. Vasta A.: propone di sostituire al 4° rigo del comma 2 la parola "all'anno" con la parola "a sei mesi"

Rag. Scandura D. esprime sull'emendamento parere favorevole.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'emendamento del cons. Vasta: sostituire al 4° rigo del comma 2 la parola "all'anno" con la parola "a sei mesi"

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., Pappalardo G., Salvà G., Chisari V., Sapienza G., Portale F..

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'emendamento proposto dal cons. Vasta A.: sostituire al 4° rigo del comma 2 la parola "all'anno" con la parola "a sei mesi"

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 17 così come emendato

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Ascro L., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., Pappalardo G., Salvà G., Chisari V., Sapienza G., Portale F..

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 17 così come emendato.

Si dà lettura dell'art. 18

Il Presidente del Consiglio, prende atto dell'assenza dello scrutatore Vasta A. ed invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale per la votazione relativa alla sostituzione di nomina dello scrutatore assente che indica nel Consigliere Amato M..

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), della superiore proposta di sostituzione dello scrutatore assente, con il cons. Amato A. e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 13: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Mignemi V., M. Amato, Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 7: La Delfa A., Pappalardo G., Vasta A., Salvà G., Chisari V., Rapisarda V., Portale F..

Hanno espresso voti favorevoli n. 13 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale approva la proposta di sostituzione dello scrutatore assente Vasta A.. con i cons. Amato M., come superiormente individuato.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 18.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., Pappalardo G., Salvà G., Chisari V., Sapienza G., Portale F.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 18.

Si dà lettura dell'art. 19

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 19.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., Pappalardo G., Salvà G., Chisari V., Sapienza G., Portale F.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 19.

Si dà lettura dell'art. 20

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 20.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Ascro L., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., Pappalardo G., Salvà G., Chisari V., Sapienza G., Portale F.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 20.

Si dà lettura dell'art. 21

Cons. Sapia D.: chiede chiarimenti in merito alla terminologia "locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 21.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Mignemi V., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., Pappalardo G., Vasta A., Salvà G., Chisari V., Portale F.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 21.

Si dà lettura dell'art. 22

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 22.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 5: La Delfa A., Pappalardo G., Salvà G., Chisari V., Portale F..

Hanno espresso voti favorevoli n. 15 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 22.

Si dà lettura dell'art. 23

Cons. Vasta A.: propone di emendare l'art. 23 " inserire dopo il 1º comma "eccetto per le abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo pari al 40% della quota variabile"

Cons. Cantarella V.: propone di emendare l'art. 23 inserendo il comma 1bis

Cons. Giuffrida S.: non condivide l'andamento confusionario dei lavori e preannuncia il votop contrario.

Cons. Sapienza G.: propone di emendare l'art. 23:

- cassare nel comma 1 la negazione "Non"
- sostituire nel comma 1 la dicitura "o agevolazioni facoltative" con la dicitura "del 40% alla parte variabile"
- aggiungere dopo la parola domestiche "appresso indicate:
- a) abitazioni con unico abitante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sci mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

I Cons. Vasta A. e Cantarella V. ritirano i propri emendamenti.

Rag. Scandura D.: esprime sull'emendamento del Cons. Sapienza G. parere favorevole.

- Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'emendamento del cons. Sapienza: cassare nel comma 1 la negazione "Non"
- sostituire nel comma 1 la dicitura "o agevolazioni facoltative" con la dicitura "del 40% alla parte variabile"
- aggiungere dopo la parola domestiche "appresso indicate:
- a) abitazioni con unico abitante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
- Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n.: La Delfa A., Pappalardo G., Salvà G., Chisari V., Portale F.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri voti contrari n. 1 (Giuffrida) Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'emendamento proposto dal cons. Sapienza G.: cassare nel comma 1 la negazione "Non"

- sostituire nel comma 1 la dicitura "o agevolazioni facoltative" con la dicitura "del 40% alla parte variabile"
- aggiungere dopo la parola domestiche "appresso indicate:
- a) abitazioni con unico abitante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed arce scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 23 così come emendato

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra, D'Asero L., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfà A., Pappalardo G., Salvà G., Chisari V., Portale F., Mursia M.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 13 Consiglieri voti contrari n. 1 (Giuffrida)

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 23 così come emendato.

Si dà lettura dell'art. 24

Cons. Sapia D.: propone di aumentare la percentuale del 15% al 30% prevista nel 1° comma.

Rag. Scandura D.: esprime parere contrario sul superiore emendamento.

Cons. Sapia D.: ritira l'emendamento.

Cons. Cantarella M.: propone di sostituire nell'ultimo capoverso del 1° comma il termine di 183 giorni con il termine di 120 giorni.

Rag. Scandura D.: esprime parere favorevole sul superiore emendamento.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'emendamento del cons. Cantarella M.: sostituire nell'ultimo capoverso del 1° comma il termine di 183 giorni con il termine di 120 giorni.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., A. Magra. D'Asero L., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., S. Giuffrida, Pappalardo G., Salvà G., Chisari V., Portale F..

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'emendamento proposto dal cons. Cantarella M.: sostituire nell'ultimo capoverso del 1° comma il termine di 183 giorni con il termine di 120 giorni.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 24 così come emendato

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., S. Giuffrida, Pappalardo G., Salvà G., Chisari V., Portale F..

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 24 così come emendato.

Si dà lettura dell'art. 25

Rag. Scandura D.: propone un emendamento tecnico: modificare la let. b) del 1° comma nel modo che segue: "nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero".

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'emendamento tecnico: modificare la let. b) del 1° comma nel modo che segue: "nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero".

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 5: La Delfa A., S. Giuffrida, Salvà G., Chisari V., Portale F..

Hanno espresso voti favorevoli n. 15 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'emendamento tecnico: modificare la let. b) del 1° comma nel modo che segue: "nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero".

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 25 così come emendato

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Petralia G., Sapienza G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 5: La Delfa A., S. Giuffrida, Salvà G., Chisari V., Portale F..

Hanno espresso voti favorevoli n. 15 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 25 così come emendato.

Si dà lettura dell'art. 26

Cons. Sapia D.: propone di emendare il comma 4 cassando la corresponsione della tariffa anche parziale.

Rag. Scandura D.: esprime parere contrario sul superiore emendamento.

Cons. Sapia D.: ritira l'emendamento.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 26.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Ascro L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Sapienza G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: La Delfa A., S. Giuffrida, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 26.

Si dà lettura dell'art. 27

Rag. Scandura D.: propone un emendamento tecnico: modificare il 2° comma nel modo che segue: "Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune".

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'emendamento tecnico: modificare il 2° comma nel modo che segue: "Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune".

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), c dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 13: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Sapienza G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 7: La Delfa A., S. Giuffrida, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F., Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 13 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'emendamento tecnico: modificare il 2° comma nel modo che segue: "Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune".

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 27 così come emendato

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Sapienza G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., S. Giuffrida, D'Asero L., Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F., Mursia M..

Hanno espresso

voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 27 così come emendato.

Si dà lettura dell'art. 28

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 28.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 13: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Ascro L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Sapienza G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 7: La Delfa A., S. Giuffrida, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 13 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 28.

Si dà lettura dell'art. 29

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 29.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Sapienza G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., S. Giuffrida, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 29.

Si dà lettura dell'art. 30

Il Presidente del Consiglio, prende atto dell'assenza dello scrutatore Amato M. ed invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale per la votazione relativa alla sostituzione di nomina dello scrutatore assente che indica nel Consigliere Rapisarda V..

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), della superiore proposta di sostituzione dello scrutatore assente, con il cons. Rapisarda V. e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., M. Amato, Ventura G., Rapisarda V., Sapienza G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., S. Giuffrida, Vasta A., Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F., Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale approva la proposta di sostituzione dello scrutatore assente Amato M. con il cons. Rapisarda V., come superiormente individuato.

Il Presidente del Consiglio, prende atto dell'assenza dello scrutatore Petralia G. ed invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale per la votazione relativa alla sostituzione di nomina dello scrutatore assente che indica nel Consigliere Ventura G.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), della superiore proposta di sostituzione dello scrutatore assente, con il cons. Ventura G., e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Ascro L., Pappalardo G., Mignemi V., M. Amato, Ventura G., Rapisarda V., Sapienza G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., S. Giuffrida, Vasta A., Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F., Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale approva la proposta di sostituzione dello scrutatore assente Petralia G. con il cons. Ventura G., come superiormente individuato.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 30.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Ascro L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., M. Amato, Rapisarda V., Ventura G., Sapienza G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., S. Giuffrida, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 30.

Chiede ed ottiene la parola il Cons. Cantarella V., il quale propone di continuare i lavori dando lettura solo degli oggetti degli articoli del regolamento e la lettura integrale dell'articolo nel caso di proposte di emendamenti. Chiede di mettere ai voti la sua proposta.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa alla superiore proposta del cons. Cantarella V.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Rapisarda V., Ventura G., Sapienza G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., S. Giuffrida, M. Amato, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F., Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 11 Consiglieri Consiglieri astenuti n. 1 (Furnari P.)

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva la lettura solo degli oggetti degli articoli del regolamento e la lettura integrale dell'articolo nel caso di proposte di emendamenti.

Si dà lettura dell'oggetto dell'art. 31

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 31.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), c dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 11: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Rapisarda V., Ventura G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 9: La Delfa A., S. Giuffrida, M. Amato, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Sapienza G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 11 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 31.

Si dà lettura dell'oggetto dell'art. 32

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 32.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., S. Giuffrida, M. Amato, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 32.

Si dà lettura dell'oggetto dell'art. 33

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 33.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., S. Giuffrida, M. Amato, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 33.

Si dà lettura dell'art. 34

Cons. Rapisarda V.: propone di emendare il 3° comma nel modo che segue: dopo la parola "numero" sostituire la dicitura fino al punto con la dicitura "3 rate con scadenza il 16/07/2014, il 16/09/2014, il 16/11/2014".

Rag. Scandura D.: esprime parere favorevole sul superiore emendamento.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'emendamento del cons. Rapisarda V.: nel 3° comma dopo la parola "numero" sostituire la dicitura fino al punto con la dicitura "3 rate con scadenza il 16/07/2014, il 16/09/2014, il 16/11/2014".

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., S. Giuffrida, M. Amato, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri voti contrari n. 1 (Mignemi) Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'emendamento del cons. Rapisarda V.: nel 3° comma dopo la parola "numero" sostituire la dicitura fino al punto con la dicitura "3 rate con scadenza il 16/07/2014, il 16/09/2014, il 16/11/2014".

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 34 così come emendato

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., S. Giuffrida, M. Amato, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri voti contrari n. 1 (Mignemi)

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 34 così come emendato.

Si dà lettura dell'oggetto dell'art. 35

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 35.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO). e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., S. Giuffrida, M. Amato, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 35.

Si dà lettura dell'oggetto dell'art. 36

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 36.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., S. Giuffrida, M. Amato, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 36.

Si dà lettura dell'oggetto dell'art. 37

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 37.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., S. Giuffrida, M. Amato, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 37.

Si dà lettura dell'oggetto dell'art. 38

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 38.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Ascro L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Sapia D.

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., S. Giuffrida, M. Amato, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 38.

Si dà lettura dell'oggetto dell'art. 39

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 39.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta Λ., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., S. Giuffrida, M. Amato, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 39.

Si dà lettura dell'oggetto dell'art. 40

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 40.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 8: La Delfa A., S. Giuffrida, M. Amato, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 40.

Si dà lettura dell'art. 41

Cons. Cantarella V.: propone di emendare il 1° comma: cassare, dopo la parola "vigore", la dicitura "dal 1° gennaio 2014" e sostituirla con la dicitura "dopo la regolare pubblicazione".

Rag. Scandura D.: esprime parere favorevole sul superiore emendamento.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'emendamento del cons. Cantarella V.: cassare, dopo la parola "vigore", la dicitura "dal 1° gennaio 2014" e sostituirla con la dicitura "dopo la regolare pubblicazione".

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 13: Furnari P., La Delfa A., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 7: S. Giuffrida, M. Amato, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 13 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'emendamento del cons. Cantarella V.: cassare, dopo la parola "vigore", la dicitura "dal 1º gennaio 2014" e sostituirla con la dicitura "dopo la regolare pubblicazione".

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 41 così come emendato

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: Furnari P., La Delfa A., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Rapisarda V., Ventura G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 7: S. Giuffrida, M. Amato, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Sapienza G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 41 così come emendato.

Si dà lettura dell'art. 42

Cons. Cantarella V.: propone:

- di sostituire il comma 2° nel modo che segue: "Sono fatti salvi per l'anno 2014 gli effetti prodotti con precedenti atti deliberativi in materia di TARI del Consiglio Comunale".
- di aggiungere il 3° comma: "Per l'anno 2014 la rateizzazione resta confermata come deliberata dal C.C. con provvedimento n. 23 del 29/04/2014, pertanto, il pagamento dell'ultima rata a saldo è fissato al 29/12/2014".

Rag. Scandura D.: esprime parere favorevole sul superiore emendamento.

- Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'emendamento del cons. Cantarella V.:
- sostituire il comma 2° nel modo che segue: "Sono fatti salvi per l'anno 2014 gli effetti prodotti con precedenti atti deliberativi in materia di TARI del Consiglio Comunale".
- aggiungere il 3° comma: "Per l'anno 2014 la rateizzazione resta confermata come deliberata dal C.C. con provvedimento n. 23 del 29/04/2014, pertanto, il pagamento dell'ultima rata a saldo è fissato al 29/12/2014".
- Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 13: Furnari P., La Delfa A., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 7: S. Giuffrida, M. Amato, Salvà G., Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 13 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'emendamento del cons. Cantarella V.:

- sostituire il comma 2° nel modo che segue: "Sono fatti salvi per l'anno 2014 gli effetti prodotti con precedenti atti deliberativi in materia di TARI del Consiglio Comunale".
- di aggiungere il 3° comma: "Per l'anno 2014 la rateizzazione resta confermata come deliberata dal C.C. con provvedimento n. 23 del 29/04/2014, pertanto, il pagamento dell'ultima rata a saldo è fissato al 29/12/2014".

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 42 così come emendato

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., La Delfa A., Cantarella V., A. Magra, D'Ascro L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Salvà G., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: S. Giuffrida, M. Amato, Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M.,

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 42 così come emendato.

Si dà lettura dell'art. 43

Cons. Cantarella V.: propone di inserire il comma 3 "Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Rag. Scandura D.: esprime parcre favorevole sul superiore emendamento.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'emendamento del cons. Cantarella V.: "Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti".

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., La Delfa A., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Salvà G., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: S. Giuffrida, M. Amato, Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'emendamento del cons. Cantarella V.: "Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti".

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 43 così come emendato

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Furnari P., La Delfa A., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Salvà G., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: S. Giuffrida, M. Amato, Chisari V., Petralia G., Portale F. Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 43 così come emendato.

Si dà lettura dell'oggetto dell'art. 44

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'art. 44.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: Furnari P., La Delfa A., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Salvà G., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 5: S. Giuffrida, M. Amato, Chisari V., Petralia G., Portale F.

Hanno espresso voti favorevoli n. 15 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'art. 44.

Si dà lettura dell'Allegato "A"

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'allegato "A".

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: Furnari P., La Delfa A., Cantarella V., A. Magra, D'Ascro L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Salvà G., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 5: S. Giuffrida, M. Amato, Chisari V., Petralia G., Portale F.

Hanno espresso voti favorevoli n. 15 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva l'Allegato "A".

Cons. Cantarella V.: ringrazia i componenti della IV C.C.O.P. e tutti i consiglieri per il lavoro svolto con senso di responsabilità.

Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione del regolamento TARI così come emendato.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: Furnari P., La Delfa A., Cantarella V., A. Magra, D'Ascro L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Salvà G., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D.

Consiglieri assenti n. 5: S. Giuffrida, M. Amato, Chisari V., Petralia G., Portale F.

Hanno espresso voti favorevoli n. 15 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale Approva il regolamento TARI così come emendato.

A tal punto, **Presidente del Consiglio**, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione del regolamento IUC in toto così come emendato.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: Furnari P., La Delfa A., Cantarella V., A. Magra, D'Asero L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Salvà G., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 5: S. Giuffrida, M. Amato, Chisari V., Petralia G., Portale F.

Hanno espresso voti favorevoli n. 15 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione dei regolamenti comunale, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI, disciplinante l'intera fattispecie della IUC

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario un aggiornamento al regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visti i regolamenti comunale IMU, TASI e TARI che compongono la IUC, predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 13/02/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 Aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ed il suo regolamento di attuazione

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTE: la L. R. n. 30/2000 e la L. R. n. 22/2008;

VISTO il parere tecnico favorevole previsto e prescritto dall'art. 49, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come novellato dal'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Si esprime parere **favorevole in ordine alla regolarità tecnica** sulla superiore proposta di Consiglio Comunale

Biancavilla, 14/04/2014

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 3 Rag. Scandura Dino

DELIBERA

- 1. Di approvare i "Regolamenti Comunale IMU Tasi e Tari per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" così come emendati allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2. di prendere atto che i predetti regolamenti entrano in vigore dal 1° gennaio 2014;
- 3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 4. di dare atto che i regolamenti IMU e TARES approvati con delibere n. 112 del 26/10/2012 e n. 71 del 30/10/2013 resteranno in vigore fino al 31/12/2013;

Chiede ed ottiene la parola il cons. La Delfa A., il quale valutata la sussistenza di ragioni di urgenza, propone l'immediata esecutività del presente atto.

Il Presidente del Consiglio invita il Segretario Generale a procedere alla votazione per l'immediata esecutività del presente atto

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale, in forma palese (SI-NO), e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: Furnari P., La Delfà A., Cantarella V., A. Magra, D'Ascro L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Salvà G., Rapisarda V., Sapienza G., Ventura G., Cantarella M., Mursia M., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 5: S. Giuffrida, M. Amato, Chisari V., Petralia G., Portale F.

Hanno espresso voti favorevoli n. 15 Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di immediata esecutività,

Udito l'esito della superiore votazione accertato con l'ausilio degli scrutatori e proclamato dal Presidente del Consiglio.

Richiamato l'O.R.EE.LL. Regione Sicilia in atto vigente, nonché il relativo regolamento di esecuzione.

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Alle ore 13,30 il Presidente del Consiglio chiude i lavori.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Predisposto da: Servizio IX Area III Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Biancavilla con deliberazione n. 35/2014 del 16/06/ 2014

SOMMARIO

Articolo 1	OGGETTO	DEL I	REGOL	AMENTO,	FINALITA'	ED	AMBITO	<u>DI</u>
APPLICAZ	ZIONE							

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 10 ASSIMILAZIONI

Articolo 11 ESENZIONI

Articolo 12 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 13 VERSAMENTI

Articolo 14 DICHIARAZIONE

Articolo 15 ACCERTAMENTO

Articolo 16 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 18 RIMBORSI

Articolo 19 CONTENZIOSO

Articolo 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Biancavilla dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
- 2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Biancavilla, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastali A/1, A8 e A/9

Articolo 3 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

- 1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle

possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

- 1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

- 1. Soggetto attivo dell' imposta è il Comune di Biancavilla relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

- 1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, comm1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
- 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- 3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
- 5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
- 6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utili ai fini degli adempimenti dell'ufficio . I valori di riferimento sono stabiliti con apposito delibera di giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data delle deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30. In presenza di perizia

di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritti di proprietà o altro diritti reale su area edificabile , l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcola tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dagli atti. La delibera precedentemente detta può essere modificata annualmente . In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente. Il valore delle aree deve essere proposto alla giunta del Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

- 7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Articolo 7 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

- 1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 8.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
- 2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto,

salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
- 2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
- 3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
- 2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 3. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quelle finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
- 4. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Articolo 10 ASSIMILAZIONI

- 1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; detta agevolazione spetterà a partire dal 2015;
- 3. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per la determinazione del comodato d'uso gratuito serve un contratto scritto e registrato o nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi di legge.

Articolo 11 ESENZIONI

- 1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Biancavilla è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di

- attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Biancavilla risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT
- i. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- j. gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi; con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- k. gli immobili ed i fabbricati relative ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 1. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- m. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- n. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- o. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- p. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- q. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

r. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Articolo 12 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
- 2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
- 3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
- 4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 13 VERSAMENTI

- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
- Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno
- Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
- Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.
- Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00

Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 14 DICHIARAZIONE

- 1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, anche tramite posta certificata (P.E.C.), purchè firmata digitalmente. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- 2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
- 3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2014.

Articolo 15 ACCERTAMENTO

- 1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
- 2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
- 3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.
- 4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
- 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 16 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI

- 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
- 2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta.
- 3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di euro 51. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- 4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
- 5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della

- somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
- 8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
- 9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso del 1%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 10. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.

Articolo 18 RIMBORSI

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 7, del presente regolamento.

Articolo 19 CONTENZIOSO

- 1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
- 3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

- 1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e si applica dal 01/01/2014.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Predisposto da: Servizio IX Area III Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Biancavilla con deliberazione n. 35/2014 del 16 Giugno 2014

SOMMARIO

Articolo 1	OGGETTO	DEL	REGOLAMENTO,	FINALITA'	ED	AMBITO	DI
APPLICAZIO	ONE						

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 8 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 10 VERSAMENTI

Articolo 11 DICHIARAZIONE

Articolo 12 ACCERTAMENTO

Articolo 13 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 14 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 15 RIMBORSI

Articolo 16 CONTENZIOSO

Articolo 17 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Biancavilla dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributi per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
- 3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Biancavilla assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

- 2. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonchè di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
- 3. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

2. Ai fini della TASI:

- a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

- 3. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
- 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 %; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 7. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

- 4. Soggetto attivo è il Comune di Biancavilla relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
- 5. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

- 4. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, comm1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
- 5. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 6. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- 7. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 8. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 9. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 10. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- 11. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 12. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utili ai fini degli adempimenti dell'ufficio . I valori di riferimento sono stabiliti con apposito delibera di giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data delle deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e determinazione, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritti di proprietà o altro diritti reale su area edificabile , l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcola tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dagli atti. La delibera precedentemente detta può essere modificata annualmente . In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente. Il valore delle aree deve essere proposto alla giunta del Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 13. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 14. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - 15. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

16. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Articolo 7 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

- 4. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
- 5. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 6. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 11,40 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- 7. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 3,30 per mille.
- 8. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
- 9. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 10. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili.
- 11. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 8 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

- 1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
 - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
 - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
 - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
- 2. Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni , per tutti i casi seguenti è possibile, ma non obbligatorio, prevedere riduzioni o esenzioni:
 - abitazioni con unico occupante;

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
- le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado ,la predetta agevolazione può essere applicata in caso di più fabbricati ad un solo fabbricato.
- 3. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
- 4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 10 VERSAMENTI

- Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- Il versamento deve essere effettuare in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio e settembre, ad eccezione dell'anno 2014, le cui rate scadranno il 16 Ottobre ed il 16 Dicembre.
- E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
- La TASI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
- Il Comune deve effettuare l'accertamento e la riscossione della TASI ai sensi di legge.

- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
- Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

Articolo 11 DICHIARAZIONE

- 1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione al Protocollo del Comune o tramite posta certificata (P.E.C.) entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- 2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
- 4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2014.

Articolo 12 ACCERTAMENTO

- 1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
- 4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
- 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la

motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 13 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 14 SANZIONI ED INTERESSI

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
- 5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso dell' 1 % Tali interessi sono calcolati con

maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 15 RIMBORSI

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 14, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 10, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 16 CONTENZIOSO

- 1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 17 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

- 1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della regolare pubblicazione.
- 3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
- 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Regolamento componente "TARI" (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Predisposto da: Servizio VIII Area III

Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Biancavilla con deliberazione n. 35/2014 del 16 Giugno 2014

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Istituzione della TARI
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23, Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

- Art. 31. Poteri del Comune
- Art. 32. Accertamento
- Art. 33. Sanzioni
- Art. 34, Riscossione
- Art. 35.Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
- Art. 36. Interessi
- Art. 37. Rimborsi
- Art. 38. Somme di modesto ammontare
- Art. 39. Contenzioso
- Art. 40. Autotutela

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 42. Clausola di adeguamento
- Art. 43. Disposizioni transitorie
- Art. 44. Trattamento dei dati personali

Allegati

all. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. I della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..
- 3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione, il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito di Raccolta Ottimale e le determinazioni dell'Autorità Regionale.

Art. 2 – Istituzione della TARI

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui Rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
 - 2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento agli artt. 3 e 4 del presente regolamento.
- 3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
- 4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati sull'intero territorio comunale.
- 2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
- lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da arce verdi, quali giardini, parchi e arce cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
- 4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma. 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- a) I rifiuti da attività agricole e agro industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) l rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

- 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze,
- individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- 2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Si intendono per:
- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3. Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.
- 4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
- 6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:
- a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
- b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti

(indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

- 7. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
- 8. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
- 9. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
- **10**. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

Art. 7. Soggetti passivi

- 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Locali ed aree non soggetti al tributo

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le arce che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle
- superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili purché non vi sia presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi e tutti quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- d) i locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano occupati o detenuti in via esclusiva;
- e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o da idonea documentazione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- i) soffitte e sottotetti non collegate da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, o comunque qualora l'altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore a cm. 150;
- I) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
- m) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- n) le aree scoperte adibite a verde;
- o) le arec scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi;
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 3. Non sono in particolare, soggette a tributo:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnale, fienili e simili;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
- 4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie

imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA	RIDUZIONE DEL		
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%		
FALEGNAMERIE	50%		
AUTOCARROZZERIE	60%		
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%		
GOMMISTI	40%		
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%		
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%		
LAVANDERIE E TINTORIE	30%		
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%		
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%		
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti	20%		
parte delle Strutture sanitarie che operano in forma			
organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità			
di cui alla Legge 833/1978)			

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

- 5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. Superficie degli immobili

- 1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili con raccomandata A/R o a mezzo notifica, e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

- **4**. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

- 1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- **3.** Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- **4.** E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

- 1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- **4.** La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

- 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

- 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4°, 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

- 1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o arce.
- 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed arce e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle arce scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

- 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf badanti che dimorano presso la famiglia.
- 2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

	Tabella A	
Per la determinazione d	lel n° di componenti il nucleo famil Comunale	iare nei casi previsti dal Regolamento
Superfic	cie (mq)	
Da	A	N° componenti
per superfici inferiori o u	guali a 70 metri quadrati	1
70,10	120	2
120,10	150	3
150,10 200		4
200,10 250		5
Oltre 250,10		3

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

- 4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
- 5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, del presente regolamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- 4.Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la

convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

- 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
- 2. L'inscrimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti
- 4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
- 5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, su specifica istanza prodotta dall'utente corredata da idonea documentazione;
- 6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 20. Scuole statali

- 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
- 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 21. Tributo giornaliero

- 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
- 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.

- 6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
- 7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

22. Tributo provinciale

- 1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

- 1. Sono stabilite e regolamentate riduzioni del 40% alla parte variabile per le utenze domestiche appresso indicate:
- a) abitazioni con unico abitante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 120 giorni nell'anno solare.
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

- 1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:
- a) nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata. Un'apposita deliberazione della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio Comunale competente, definirà i criteri di determinazione delle riduzioni da applicare; a tal proposito i centri di raccolta saranno dotati di sistemi informatizzati per la rilevazione dei conferimenti.
- b) nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
- 2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell'100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.
- 3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.

- 4. Il tributo è ridotto nella misura del 15% della tariffa nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.
- **5.** Per le utenze domestiche, che dispongono di un'area idonea di pertinenza ad accesso esclusivo e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni, la frazione organica di origine domestica) mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La compostiera domestica dovrà possedere capacità idonea rapportata al fabbisogno del nucleo familiare.
- **6**. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
- 2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
- 3. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste fuori dall'area servita e ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
- **4.** In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti in misura del 20% della tariffa commisurata ai giorni di effettivo e riconosciuto mancato svolgimento del servizio.
- 5. Tale riduzione verrà corrisposta all'utente nella bolletta dell'anno successivo all'evento previa verifica dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto per l'anno in cui lo stesso evento si è verificato.

Art. 27. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

- 2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
- 3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
- 4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
- 5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
- 6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
- 7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata la riduzione e/o agevolazione più favorevole per l'utente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
- 2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 7 del presente Regolamento.
- 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffà di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)

- 3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso :
- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
- b) via fax
- c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - i. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - ii. del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
- 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
- 4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 5. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 32. Accertamento

- 1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
- 2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

- 3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 33. Sanzioni

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duccento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro.
- 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
- 6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 34. Riscossione

- 1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli inviti di pagamento che ogni specifica utenza.
- 2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate con scadenza il 16/07/2014, il 16/09/2014 ed il 16/11/2014.
- 4. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
- 5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 6. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
- 7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in

caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

- 8. La riscossione coattiva della Tariffa può essere effettuata:
- a. secondo le procedure previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di entrate patrimoniali;
- b) con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
- c) attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.

Art. 35 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1.Previa presentazione di apposita istanza motivata entro la scadenza della seconda rata prevista è possibile richiedere una ulteriore dilazione di pagamento secondo quanto previsto dal "Regolamento delle entrate Comunali" approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 06/05/2014.

Art. 36. Interessi

- 1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37. Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38. Somme di modesto ammontare

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
- 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad \in 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 39. Contenzioso

- 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 40 Autotutela

- 1.11 Comune potrà, in qualsiasi momento, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato adottato in via di autotutela (in applicazione dell'art. 2-quater D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni in Legge 30 novembre 1994, n. 656), annullare (in tutto o in parte) ovvero modificare gli atti di liquidazione della tariffa, di accertamento e/o di riscossione, dei quali venga riconosciuta l'illegittimità e/o l'infondatezza.
- 2.In particolare, in applicazione del Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 intitolato "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria", il Comune procederà all'esercizio del predetto potere di autotutela, al ricorrere delle seguenti ipotesi:
- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- $extit{f}$) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
- i) Non si procederà all'annullamento (o rettifica) d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

- 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dopo la regolare pubblicazione
- 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 dei 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1º gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 42. Clausole di adeguamento

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 2. Sono fatti salvi per l'anno 2014 gli effetti prodotti con precedenti atti deliberativi in materia di TARI del Consiglio Comunale.
- 3. Per l'anno 2014 la rateizzazione resta confermata come deliberata dal C.C. con provvedimento n. 23 del 29/04/2014, pertanto, il pagamento dell'ultima rata a saldo è fissato al 29/12/2014.

Art. 43. Disposizioni transitorie

1. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- 2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche

- 1 Musci, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night club

	IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to Dr. Furnari Placido	F.to Dr. Dr. Antonio M. Caputo
i attesta che copia della presente deliberazione Comune, per 15 giorni consecutivi, a partire dal gi	viene pubblicata all'albo pretorio on – line di questo iorno 83 06 2014
Comune, per 15 giorni consecutivi, a paren-	' '
Dalla residenza municipale, addì 23 06 (IL SEGRETARIO GENERALE
	F.to Dr. Antonio M. Caputo
CERTIFICATO	DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Generale, su conforme relazione del	l'impiegato addetto alla pubblicazione degli atti
CE	RTIFICA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata a per 15 giorni con	all'Albo Pretorio on – line di questo Comune dal giorno secutivi.
Che contro di essa sono/non sono stati prodotti,	
Dalla Residenza Municipale, addi	
IL MESSO COMUNALE	IL CAPO DELLA 1^ AREA DELLE P.O. F.to Dr.ssa M.Carmela Costa
IL CAPO DELLA 6^ AREA DELLE P.O. F.to Dott. Salvatore Leonardi	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. Antonio M. Caputo
E' copia conforme al suo originale da servire p	er uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, addi 23 06	IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Antonio M. Caputo
Esecutiva per decorrenza dei termini i	
• IMMEDIATAMENTE ESECUTIV.	A 16/06/2014
Biancavilla, addì	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. Antonio M. Caputo